



REGOLAMENTO GENERALE

Condizioni generali di partecipazione al salone

Art.1

Denominazione

La Manifestazione, denominata 6° FIPO SHOW- Salone della pesca sportiva (di seguito la Manifestazione), a carattere specializzato, è organizzata da Expogeo Srl (di seguito l'Organizzatore), presso BolognaFiere, (di seguito denominata Fiera) Viale della Fiera n°20. La fiera è organizzata per conto della Federazione Italiana Produttori e Operatori Articoli da pesca sportiva.

Art.2

Sede – Data - Orari

La Manifestazione avrà luogo presso la Fiera dal 24 al 27 Febbraio 2012. L'orario di accesso ai Visitatori sarà continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dal venerdì alla domenica.

Per gli Espositori ed i loro incaricati e collaboratori l'accesso ai padiglioni e alle aree espositive scoperte potrà avvenire mezz'ora prima dell'orario di accesso per i Visitatori; l'uscita dai padiglioni dovrà avvenire entro la mezz'ora successiva alla chiusura per i Visitatori.

L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari sopra esposti, nonché di sospendere l'entrata ai Visitatori e ogni attività mercantile per periodi determinati o per esigenze organizzative.

Art.3

Prodotti ammessi

Possono essere ammessi, come Espositori, le aziende che espongono prodotti di propria fabbricazione o servizi rientranti nei settori merceologici inerenti la manifestazione. Qualora le aziende produttrici non intervengano, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali; le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione e di divulgazione nei settori interessati alla manifestazione.

Art.4

Ammissione al salone

Possono essere ammessi come Espositori:

a) le aziende italiane ed estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone.

Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;

b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stands dello stesso settore merceologico.

Art.5

Partecipazione al salone

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali", (nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", del "Regolamento di Quartiere", ed ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico) entro il 30/10/2011, con relativo acconto del 30% e relativa quota di iscrizione.

L'Organizzatore si riserva a suo insindacabile giudizio di prendere in considerazione le domande di adesione pervenute oltre il 30/10/2010, compatibilmente con la disponibilità dello spazio espositivo. Tali domande, se accettate, subiranno un aumento come indicato nella domanda di partecipazione stessa

Sulla stessa deciderà l'Organizzatore con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzatore almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla chiusura del Salone.

I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.

Art.6

Tariffe - Iscrizione – Deposito cauzionale

Le tariffe di partecipazione sono riportate nel modulo di partecipazione. **Con la Domanda di Ammissione gli Espositori dovranno versare oltre ad un deposito pari al 30% dell'importo dovuto per l'area espositiva prenotata, la quota di iscrizione e IVA al 20%.** Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata sia la quota di iscrizione sia il deposito verranno restituiti. La presentazione della domanda di ammissione, redatta sull'apposito modulo, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché del Regolamento Tecnico di Manifestazione, e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento della Manifestazione e del Quartiere Fieristico. Il richiedente è tenuto a fornire ogni documentazione richiesta sulla propria attività, e sui prodotti dello stesso presentati alla Manifestazione, che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Manifestazione. All'accoglimento della Domanda di Ammissione ne verrà data comunicazione al richiedente che gli attribuirà la qualità di partecipante alla Manifestazione e convertirà il deposito cauzionale in caparra confirmatoria ed in acconto sui corrispettivi dovuti dal partecipante.

Art.7

Termini di pagamento

Il richiedente che avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della Domanda di Ammissione, dovrà versare il dovuto entro il 20/01/2012. In mancanza del saldo in tale data, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempimento del partecipante, senza necessità di diffida o di

pronuncia del Giudice. In tal caso ne darà formale comunicazione all'interessato e, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto all'integrale pagamento - a titolo di penale - della quota di iscrizione e del canone di partecipazione nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale detratto di quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.8

Assegnazione degli stands

L'assegnazione stands è di esclusiva e discrezionale competenza dell'Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative e non possono vincolare o condizionare la domanda di ammissione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre l'Organizzatore avrà la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore con lettera raccomandata (ovvero fax o e-mail) spedita almeno 30 giorni prima dell'inizio della Manifestazione. L'Organizzatore si riserva di assegnare stands anche non risultanti dalla pianta predisposta.

Art.9

Facoltà di recesso

Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla Manifestazione, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata, ovvero fax o e-mail, almeno 90 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, ferma restando l'acquisizione all'organizzatore della quota di iscrizione e del deposito fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 90 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, il partecipante sarà tenuto comunque al pagamento oltre che della quota di iscrizione anche all'intera quota di partecipazione, salvo il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla Ditta di partecipare giudicherà l'Organizzatore. Se non verrà data disdetta e comunque l'Espositore non appronterà il proprio stand entro il termine previsto dal Regolamento Tecnico, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Organizzatore. Pure in questa ipotesi, l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand assegnandolo ad altri Espositori. L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della Manifestazione e - per motivi attinenti all'organizzazione della Manifestazione ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi, l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la tassa di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassata.

Art.10

Consegna degli stands

Gli stands e/o gli spazi verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari".

Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 9.

L'accesso al quartiere fieristico di Bologna può avvenire solo previo accreditamento dei dati nell'apposito sito www.gate.bolognafiere.it ; ad ogni espositore sarà inviata un'apposita password per accedere all'area riservata per l'accreditamento. Tale password dovrà essere utilizzata per inserire i nominativi delle aziende allestitrici, del personale e dei mezzi che accederanno al quartiere fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, intervengono nel quartiere fieristico.

Art.11

Allestimenti

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand e/o area assegnata, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento

Le pedane oltre gli 80 cm sono considerati “ stand fuori standard”.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzione incendi.

Per i progetti dei posteggi che per importanza, dimensioni e caratteristiche risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali (solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi) l'Espositore ha l'obbligo di richiedere il benestare della Divisione Operations fornendo, almeno 40 giorni prima della data di apertura della manifestazione, gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti nonché per gli impianti: identico obbligo sussiste per i posteggi, costruzioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne.

Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari”.

La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni e documentazioni previste nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari” per la responsabilità nei campi degli allestimenti e degli impianti elettrici attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere il posteggio e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore.

BolognaFiere e l'Organizzatore potranno definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza sul lavoro, particolari criteri di accesso al quartiere fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore.

L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto a BolognaFiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00/modulo o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso.

L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'Organizzatore non fornisce, se non esplicitamente richieste, ed a pagamento , pareti divisorie tra gli stands. L'Organizzatore può fornire soluzioni allestitivie così come evidenziato nella Domanda di Ammissione. **All'interno dei padiglioni l'allestimento dei posteggi è, in generale, consentito fino a 3 metri dal suolo. Allo scopo di evidenziare i prodotti esposti rispetto agli allestimenti e per ragioni di sicurezza, non è permessa la formazione di pareti continue di chiusura degli stand di lunghezza superiore al 50% dei singoli lati liberi, o del fronte espositivo complessivo dello stand.** L'allestimento non deve in alcun modo essere ancorato alle strutture dei padiglioni. L'Espositore è responsabile per ogni danno arrecato alle strutture e/o attrezzature di BolognaFiere in fase di allestimento, di svolgimento della Manifestazione e di disallestimento. BolognaFiere provvede, secondo quanto previsto nel Regolamento Tecnico, alla fornitura, dietro richiesta dell'Espositore mediante appositi formulari sul quaderno espositore, dell'energia elettrica, dell'acqua, del telefono o di altre particolari prestazioni tecniche.

I posteggi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione risultanti dalla planimetria inviata all'Espositore. L'Espositore può richiedere l'allacciamento alla rete elettrica a Volt 220/380.

Qualora durante la fase di Allestimento lo stand fosse posizionato in modo errato o comunque non nell'area assegnata, indicata nella planimetria inviata all'Espositore, l'Organizzatore potrà, con mezzi propri e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento di tutto il materiale, addebitando all'Espositore tutti gli oneri ed eventuali danni arrecati. All'atto dell'entrata nel Quartiere Fieristico, così come in uscita, è fatto obbligo all'Espositore, all'allestitore o vettore o incaricato di sottostare ad eventuali verifiche sia sulla persona che sui mezzi da parte del Personale addetto alla Vigilanza del Quartiere. In caso di richiesta, gli Espositori o loro incaricati dovranno fornire anche le occorrenti documentazioni, che comprovino il titolo di possesso o detenzione delle merci trasportate.

BolognaFiere provvede, secondo quanto previsto nel Regolamento Tecnico, alla fornitura, dietro richiesta dell'Espositore mediante appositi formulari sul quaderno espositore, dell'energia elettrica, dell'acqua, del telefono o di altre particolari prestazioni tecniche.

I posteggi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione risultanti dalla planimetria inviata all'Espositore.

Art.12

Fase di allestimento

Salvo diversa prescrizione le aree sono messe a disposizione per le operazioni di allestimento dal giorno 21 Febbraio al giorno 23 Febbraio 2012, con orario 08.00 - 18.00; gli stand devono essere ultimati nel loro allestimento e nella loro presentazione, entro le ore 18.00 del 23 Febbraio. I posteggi non occupati entro le ore 12.00 del giorno precedente l'apertura della Manifestazione, sono considerati abbandonati e si intendono rimessi a disposizione dell'Organizzatore, che può disporne, a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso.

All'Espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio posteggio, se non ha richiesto preventivamente ed a pagamento tale servizio a BolognaFiere, deponendo carte e rifiuti in contenitori posizionati nel quartiere, al termine dell'orario di apertura della Manifestazione, nonché di rispettare le ulteriori indicazioni del Regolamento Tecnico.

Art.13

Fase di disallestimento

Le aree sono messe a disposizione per le operazioni di disallestimento dal 28 Febbraio alle ore 08.00 fino alle ore 18.00; il 29 Febbraio dalle ore 08.00 alle 18.00; lo sgombero dei posteggi deve avvenire improrogabilmente, salvo diversa prescrizione, entro le ore 18.00 del 29 Febbraio 2012, in difetto l'Organizzatore si riserva il diritto di procedere allo smontaggio delle strutture e all'immagazzinamento delle merci, senza alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente.

Art.14

Permessi d'uscita

L'autorizzazione per l'uscita dal Quartiere, dopo la chiusura della Manifestazione, dei prodotti/beni esposti e del materiale di allestimento sarà rilasciata solamente agli Espositori che abbiano soddisfatto il proprio debito verso l'Organizzatore. Agli Espositori, ai loro allestitori ed incaricati, per fare uscire dal Quartiere a qualsiasi titolo prodotti e materiali, è fatto obbligo di consegnare agli Addetti al controllo il "Buono di uscita", che sarà convalidato una volta regolarizzata la posizione amministrativa. Ulteriori "buoni d'uscita" possono essere richiesti al centro operativo della manifestazione. Per ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre e presentare un singolo "buono d'uscita". Tali permessi hanno valore meramente interno, non costituiscono quietanza, né sostituiscono i documenti fiscali richiesti dalla legge. I permessi d'uscita sono rilasciati dall'organizzazione.

Art.15

Riconsegna degli stands

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore, allontanarli dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari".

E' fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato.

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'espositore allo sgombero dell'area, l'espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, oltre ad una penale di Euro 500,00 e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono.

L'Organizzatore e BolognaFiere non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico.

Art.16

Accesso e movimentazione al quartiere

Il Salone è aperto ai visitatori, muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone.

Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento.

L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Art.17

Sorveglianza contro i furti – Responsabilità per furti e danni – Esonero di responsabilità di Bolognafiere – Clausola di Manleva

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale.

L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.

L'espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento / disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva.

Quale custode della postazione espositiva l'espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.

BolognaFiere pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stands ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Art.18

Assicurazioni, esoneri ed assunzioni di responsabilità

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere e concordate con l'Organizzatore:

- a) garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione.
- b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;
- c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;
- d) rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione.

In ogni caso L'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi.

Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

L'Organizzatore e BolognaFiere declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e BolognaFiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati.

L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

Art.19

Reclami

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione.

Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

Art.20

Proprietà intellettuale

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stands che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore.

I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati/cinematografati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione degli Espositori interessati. La Fiera si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne ed interne. L'introduzione alla Manifestazione di apparecchi fotografici o cinematografici è subordinata al permesso scritto della Fiera. La Fiera non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stands o beni esposti.

L'Organizzatore e BolognaFiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

Qualsiasi forma di promozione/pubblicità sonora, cinematografica e audiovisiva svolta nell'ambito del posteggio, è soggetta ai canoni da corrispondersi alla S.I.A.E. In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181/bis della stessa legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41. Per eventuali installazioni nello stand soggette alla normativa S.I.A.E. ed eventuali esibizioni musicali dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) i diritti d'autore dovranno essere versati alla S.I.A.E. direttamente dall'espositore presso gli Uffici S.I.A.E. posti sul territorio cittadino.

Art.21

Temporanea importazione

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per la esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire a spese dell'Espositore tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

Art.22

Spedizioni

Per l'espletamento di pratiche ferroviarie e doganali ogni Espositore è libero di servirsi di spedizionieri di fiducia. Si informa che lo Spedizioniere Ufficiale è in grado di espletare le pratiche ferroviarie, doganali e provvedere al carico e scarico merce purché l'Espositore abbia in anticipo richiesto il servizio, tramite prenotazione, con apposito modulo contenuto nel "Quaderno dell'Espositore", direttamente allo Spedizioniere Ufficiale.

Si rende noto che lo Spedizioniere Ufficiale applica le tariffe, già approvate dall'organizzatore, resta inteso che ogni rapporto giuridico intercorrerà esclusivamente tra l'Espositore e lo Spedizioniere Ufficiale. La prestazione di tali servizi è pertanto subordinata alla conferma diretta da parte dello Spedizioniere Ufficiale.

Art.23

Macchine in movimento – Prevenzione infortuni

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere.

I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti.

L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola.

E' fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre od effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art.24

Servizi tecnici

A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa.

Inoltre BolognaFiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.

In particolare:

- i collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, - e rispettivamente - la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari";
- il servizio di pulizia degli stands dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da BolognaFiere;
- i collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, qualora gli Espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere;
- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi dotati di sistemi antinquinamento.

L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere che appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art.25

Stampati informativi e informazioni on line

L'Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione e relativi moduli, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone.

Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stands.

Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici.

L'Organizzatore provvede senza assumere responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa e diffusione del Catalogo Ufficiale. Tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti gli Espositori le cui "Domande di Ammissione", regolari ed accettate dall'Organizzatore, ed il Modello per l'inserimento dati in Catalogo siano pervenuti entro la data prevista per il saldo degli importi per aree espositive. A pagamento, l'Espositore può aggiungere, previa autorizzazione dell'Organizzatore, ulteriori indicazioni pubblicitarie; per quanto riguarda le tariffe e le modalità si rimanda all'apposito modulo.

L'Organizzatore potrà provvedere inoltre, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con le quali si riserva il diritto di illustrare e promuovere la Manifestazione in qualsiasi momento ed in qualsiasi ambito sia in Italia che all'estero.

Art.26

Forme Pubblicitarie a pagamento

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale soltanto all'interno del proprio posteggio per la propria ditta e per le ditte rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a quelle del presente Regolamento Generale nonché del Regolamento Tecnico. **La distribuzione di cataloghi o di listini o di altro materiale può essere eseguita dall'Espositore esclusivamente all'interno del proprio posteggio. E' fatto assoluto divieto di volantinaggio.**

Art.27

Parcheggi

Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere o l'Organizzatore potranno far trasportare il veicolo fuori del parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico.

Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

Art.28

Divieti

In particolare agli Espositori è vietata:

- 1- effettuare vendita con consegna in Fiera di materiale di pesca. Si specifica che è permessa la vendita con consegna in Fiera di Prodotti editoriali, DVD, CD rom e programmi informatici - Gadget ed abbigliamento promozionale in genere- Resta inteso che tipologie di servizi che non comportano la consegna in Fiera, quali prenotazioni di viaggi, servizi turistici in genere, servizi informatici, finanziari e assicurativi possono essere venduti.
- 2- la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand;
- 3- bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento; applicare carichi alle strutture dei padiglioni
- 4- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- 5- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- 6- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- 7- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate.
- 8- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore.
- 9- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione tutte quelle iniziative che l'Organizzatore potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e l'Organizzatore stesso.
- 10- esporre opere la cui diffusione è vietata dalla legge italiana e dalle convenzioni internazionali.
- 11- Utilizzare per il sostegno di materiale di allestimento ed espositivo strutture della fiera quali pali, pilastri, pareti, etc.
- 12- ricercare persone mediante altoparlante.
- 13- modificare la struttura degli stand rispetto a quanto convenuto.
- 14- introdurre cani nel quartiere, eccezione fatta per i cani di servizio di persone non vedenti.
- 15- la permanenza nei posteggi e nei padiglioni da parte loro e dei loro indicati o clienti, oltre la chiusura della fiera o in orari diversi, senza speciale permesso.
- 16- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno della zona dedicata alla Manifestazione
- 17- lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all'interno del Quartiere;
- 18- accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestie;
- 19- far uscire dal Quartiere prodotti e materiali durante il corso della Manifestazione;
- 20- usare il marchio della Fiera senza autorizzazione scritta;
- 21- provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della Manifestazione, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
- 22- abbandonare nel Quartiere parte di allestimenti, moquettes, nastri adesivi/telati o residui di qualsiasi natura;
- 23- iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della Manifestazione.
- 24- è fatto esplicito divieto di lasciare lo stand incustodito durante i giorni di fiera e di apertura al pubblico. **Se ciò accadesse l'Organizzatore richiederà all'Espositore, che ha lasciato lo stand incustodito, una penale di 1.000,00 € al giorno.**

A fronte di infrazioni ai divieti del presente Regolamento Generale, come pure del Regolamento Tecnico o delle disposizioni emanate dalla Fiera, l'Organizzatore potrà dichiarare (in modo unilaterale ed insindacabile) risolto il rapporto giuridico con l'Espositore sospendendo l'erogazione elettrica allo stand,

nonché escludere l'Espositore dalla Manifestazione senza che quest'ultimo abbia diritto ad alcuna restituzione e/o risarcimento, salvo comunque per la Fiera il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere.

In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo (inosservanza rilevata ad esclusivo e insindacabile giudizio dell'Organizzatore), l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art.29

Rinvio, riduzione o sospensione del salone

E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti.

Inoltre l'Organizzatore potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta.

In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata, telex o telegramma, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art.30

Disposizioni di carattere generali

E' fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere.

L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.).

L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del foro di Bologna.

Il rapporto fra l'Organizzatore, BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art.31

Rapporti con Bolognafiere

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere, e si impegna ad osservare - ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere.

Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Art.32

Varie

1. Il Regolamento Tecnico nonché le norme per le forniture tecniche contenute nei relativi moduli, formano parte integrante e costituiscono un unico, inscindibile contesto del presente Regolamento Generale.
2. La presentazione della "Domanda di Ammissione" con la sottoscrizione del presente Regolamento Generale comporta l'obbligo per l'Espositore di rispettare integralmente il Regolamento Tecnico.
3. L'Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni opportune a meglio regolare la Manifestazione e servizi interni. Tali norme e disposizioni hanno valore equivalente al presente Regolamento Generale, ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.
4. Le aziende che espongono materiale mancante della dovuta certificazione (se richiesta), si impegnano a segnalare la mancata certificazione con un cartello, di identiche dimensioni per tutti gli espositori, fornito dall'Organizzatore. Se il cartello non sarà esposto, o esposto in maniera non visibile, l'Organizzatore potrà far ritirare la merce soggetta a certificazione, e riconsegnarla solo a fine Fiera. Pertanto i Signori Espositori dovranno segnalare, trenta giorni prima l'inizio della Manifestazione, la volontà di esporre materiale non certificato, o in via di certificazione, all'Organizzatore con lettera raccomandata (ovvero fax o e-mail).
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e prestazione del consenso.

I dati personali forniti dall'Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nella presente domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare - diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi - dell'Organizzatore e di BolognaFiere S.p.A. incluse le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on line ed off line, della valutazione della soddisfazione dell'utente, di finalità commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri simili che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati in conformità a quanto deliberato dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 articoli 31-33-34-36.

Il trattamento può pertanto avvenire sia direttamente che con l'intervento di terzi con qualsiasi mezzo e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell'Organizzatore e di BolognaFiere - ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili - banche dati esterne - ricerche di mercato - ecc.) - ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna.

Titolari del trattamento sono sia l'Organizzatore sia BolognaFiere S.p.A. in contitolarità con alcune società del gruppo BolognaFiere con sede in Bologna, Viale della Fiera n. 20, e-mail: privacy@bolognafiere.it.

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell'espletamento delle attività sopra descritte e l'eventuale rifiuto potrà comportare per l'Organizzatore il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione.

L'Interessato, presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma al presente modulo per specifica approvazione anche della presente clausola.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente le clausole riguardanti:

- Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Articolo 2)
- Discrezionalità dell'Organizzatore (Articolo 2)
- Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione (Articoli 4, 6, 7, 8, 21, 25)
- Clausola pensale (Articoli 4, 6, 8, 9)
- Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Articoli 5, 6)
- Limitazioni alla facoltà di recesso; (Articoli 6, 22)
- Limitazione o esonero di responsabilità (Articoli 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20)
- Assunzione di responsabilità (Articoli 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 24)
- Modalità di fornitura servizi (Articoli 17, 19)
- Foro territorialmente competente in via esclusiva (Articolo 23)